

VERBALE DI INTESA

Addì, 23 settembre 2013 in Roma

Assoambiente, rappresentata dal Presidente della Sezione Rifiuti Urbani Daniela Sangalli, con l'assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le Relazioni Industriali, e di Donatello Miccoli

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL rappresentata da Adriano Sgrò e Massimo Cenciotti

FIT CISL rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio

UILTRASPORTI rappresentata da Claudio Tarlazzi e Paolo Modi

FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo e Luigi Verzicco

a integrazione e modifica di quanto previsto dal Verbale di intesa 2.8.2013

PREMESSO CHE

- è in svolgimento nelle aziende di tutto il comparto privato e pubblico la procedura per l'elezione della RSU e dei RLSSA, in attuazione di quanto previsto da entrambi i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, che hanno stabilito un'unica, contestuale data nazionale per tali elezioni, avviandone una regolare consecutività triennale a partire da quelle che si terranno il 26 e 27 novembre 2013;
- questo adempimento contrattuale impegna tutte le Associazioni sindacali stipulanti e firmatarie nonché le Associazioni sindacali che, nell'ambito dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento elettorale;
- questo adempimento contrattuale richiede la fattiva collaborazione delle aziende per il suo migliore esito;
- la rilevanza dell'evento ha indotto le parti nazionali stipulanti a dar vita a un confronto costante tra di loro nell'obiettivo di realizzare, attraverso lo scambio di informazioni che pervengono dalle aziende e dai lavoratori, un'azione congiunta di comunicazione di condivise indicazioni operative;

OSSERVATO CHE

- in tale premessa, lo svolgersi della procedura elettorale evidenzia, nella sua novità, la necessità di integrare/adequare le disposizioni regolamentari;
- appare opportuno fornire alle aziende ed ai lavoratori un'insieme organico di norme, in considerazione di quanto già convenuto con i precedenti verbali d'intesa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. E' abrogato il Verbale di intesa 2.8.2013.
2. Resta fermo quanto stabilito nella Dichiarazione delle parti stipulanti in calce al Regolamento per l'elezione della R.S.U. circa il numero dei RLSSA eletti, fissato dall'art. 65 del CCNL 21.3.2012.
3. Per quanto concerne gli adempimenti di competenza delle aziende si fa rinvio agli articoli: 1, comma 4; 5; 7; 14, commi 5 e 6, del Regolamento per l'elezione della R.S.U. e del R.L.S.S.A..
4. Il calendario elettorale è aggiornato come segue:

CALENDARIO AGGIORNATO

ELEZIONE RSU E RLSSA

Il calendario per l'elezione della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) e del Rappresentante dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (R.L.S.S.A.) è aggiornato come segue:

Entro il 5 agosto 2013	Da parte delle Strutture sindacali territoriali delle OO.SS. stipulanti: <ul style="list-style-type: none">- attivazione della procedura per l'elezione della R.S.U. e del R.L.S.S.A.- comunicazione scritta alla Direzione aziendale circa l'attivazione della procedura.- comunicazione ai lavoratori di avvio della procedura, affissa nelle bacheche aziendali
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE UNICA E SUA FORMALE COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA
5 OTTOBRE 2013	DA PARTE DELLA DIREZIONE AZIENDALE: CONSEGNA DELL'ELENCO DEI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO AL VOTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
16 OTTOBRE 2013	DA PARTE DI TUTTE LE OO.SS. AVENTI TITOLO: TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
17 OTTOBRE 2013	COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E SUA FORMALE COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA
Entro l'11 novembre 2013	Affissione delle liste elettorali
26 e 27 novembre 2013	Svolgimento delle votazioni
13 dicembre 2013	Entrata in carica degli eletti RSU/ RLSSA

5. Il numero dei lavoratori aventi diritto al voto, indicati nel predetto elenco aziendale, è utile ai fini dell'individuazione del numero di seggi da attribuire, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento elettorale citato.
6. L'attivazione e lo svolgimento della procedura elettorale nonché l'elezione dei R.L.S.S.A. avviene in concomitanza di quelli per l'elezione della R.S.U., in conformità alle modalità, alle condizioni e ai tempi previsti per l'elezione della R.S.U..

CCNL 21.3.2012 – MODIFICHE AGLI ARTT. 60, LETT. A) E 65

Art. 60 – Prerogative e diritti sindacali

Lettera A) – Disposizioni transitorie per la fase costitutiva della R.S.U.

Le predette Disposizioni sono modificate come segue:

“DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FASE COSTITUTIVA DELLA R.S.U.

1. Le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti indicano l'elezione per la costituzione della R.S.U. per le giornate del 26 e 27 novembre 2013, in tutte le unità produttive che applicano il presente CCNL aventi almeno 16 dipendenti.
Gli adempimenti elettorali, espletati in attuazione del Regolamento elettorale allegato, dovranno essere completati entro il 12 dicembre 2013.
2. La R.S.U. costituita a termini delle presenti Disposizioni transitorie entrerà in carica a partire dal 13 dicembre 2013 e scadrà il 12 dicembre 2016.
Il conseguente rinnovo triennale verrà promosso in attuazione di quanto previsto dalla presente lettera A) e dall'allegato Regolamento elettorale.
3. Le R.S.U. già costituite al 12 aprile 2013 restano in carica, in regime di proroga, fino al 12 dicembre 2013; fermo restando per la sola durata del predetto periodo l'eventuale maggior numero di componenti in essere.
Anche le predette R.S.U. saranno tenute a rinnovare le procedure elettorali secondo le procedure e i tempi previsti dalle presenti Disposizioni transitorie e dal Regolamento elettorale.
4. Fino al 12 dicembre 2013, le R.S.A. continuano a svolgere le loro funzioni, esercitando le prerogative e i diritti di competenza in applicazione delle disposizioni della legge n. 300/1970. Resta ferma la loro automatica decadenza a partire dal 13 dicembre 2013”.

Art. 65 – Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Lettera D) – Modalità elettive, attribuzioni e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (R.L.S.S.A.)

Il comma 3 della lettera D) è modificato come segue:

“3. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto i lavoratori, non in prova, in forza presso l’azienda o unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, ovvero a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Possono essere eletti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, in forza presso l’azienda o unità produttiva”.

Il comma 6 – Lett. B) - 1) Procedura di elezione è modificato come segue:

“L’elezione dei RLSSA si svolge, ogni tre anni, in concomitanza dell’elezione della RSU.

I candidati all’elezione dei RLSSA sono indicati in apposita lista separata da quella dei candidati per la R.S.U.

La procedura elettorale è quella applicata per l’elezione della R.S.U., come stabilito dal Regolamento elettorale”.

NORME TRANSITORIE IN CALCE ALL’ART. 65

La Norma transitoria n. 2 è modificata come segue:

“2. In coerenza con quanto stabilito dalle “Disposizioni transitorie per la fase costitutiva della RSU” in calce alla lettera A) dell’art. 60, i RLSSA in carica al 12 aprile 2013 continuano a svolgere le loro funzioni, anche in regime di proroga, in ogni caso fino al 12 dicembre 2013.

A partire dal 13 dicembre 2013, entrano in carica, per tre anni, i RLSSA eletti in concomitanza della prima elezione nazionale della RSU”.

Chiarimento a verbale

In calce all’art. 65 viene aggiunto il seguente:

“CHIARIMENTO A VERBALE

In sede di prima applicazione, i RLSSA eletti successivamente al 27 novembre 2012 continueranno ad esercitare le loro funzioni fino alla data di naturale scadenza del mandato e, comunque, anche in regime di proroga, fino al 12 dicembre 2016”.

* * *

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.) E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (RLSSA) – MODIFICHE AGLI ARTT. 1,2,6,8,10,15,19,22

Art. 1 – Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della R.S.U.

La rubrica dell'art. 1 è modificata come segue:

“Art. 1 – Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della R.S.U. e dei RLSSA”

Il comma 3 è modificato come segue:

“3. Entro 30 giorni dalla data della comunicazione scritta di cui al comma 2, in ogni unità produttiva le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti o firmatarie che partecipano alle elezioni, presentando liste elettorali, designano i propri rappresentanti per la costituzione della Commissione elettorale dandone formale comunicazione scritta alla Direzione aziendale; fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2”.

Il comma 4 è modificato come segue:

“4. Entro 35 giorni dalla data della comunicazione scritta di cui al comma 2, la Direzione aziendale trasmette formalmente alla Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti, non in prova, in forza presso l'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno semestrale; fermo restando quanto previsto dall'art. 8. L'azienda provvede a quanto necessario al normale svolgimento delle operazioni elettorali”.

Sono aggiunti i seguenti comma 5, 6, 7 e 8:

“5. Le elezioni della R.S.U. e dei RLSSA si svolgono ogni tre anni.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 65, lettera D), del CCNL 21.3.2013 come modificato dal presente Verbale di intesa, l'indizione delle elezioni, l'attivazione e lo svolgimento della procedura per l'elezione dei RLSSA sono regolati dal presente Regolamento, fatta eccezione per gli artt. 3, 4, 15, 19, 20, 21, 23.

7. La Commissione elettorale e il Comitato dei garanti in ogni unità produttiva sono unici per entrambe le elezioni.

8. In ogni caso, ivi compreso quanto previsto dall'art. 22, la RSU e i RLSSA eventualmente eletti o subentrati nel corso del triennio di vigenza della RSU e dei RLSSA restano in

carica sino al termine del triennio stesso, dopo il quale hanno corso le nuove elezioni nazionali triennali; fatto salvo quanto previsto dal chiarimento al Verbale in calce all'art. 65 del vigente CCNL”.

Art. 2 – Presentazione delle liste elettorali

Comma 2

- a) al primo capoverso, la frase “All’elezione della RSU concorrono almeno due liste elettorali...” è sostituita con la frase **“Per l’elezione della RSU è sufficiente la presentazione di una lista elettorale...”**. Il restante testo del comma è invariato;
- b) è inserito il seguente, secondo capoverso:
“Le liste elettorali sono presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Associazioni di cui alle predette lettere a) e b)”;
- c) è inserito il seguente terzo capoverso:
“Ogni Associazione sindacale che presenta una propria lista elettorale è tenuta a designare i propri rappresentanti nella Commissione elettorale di cui all’art. 6;
- d) il quarto capoverso è il seguente:
“Le firme dei presentatori delle liste sono autenticate dalla Commissione elettorale di cui all’art. 6”;
- e) il quinto e ultimo capoverso è modificato come segue:
“Il termine per la presentazione delle liste elettorali è fissato nella mezzanotte del quarantacinquesimo giorno dalla data della comunicazione scritta di cui all’art. 1, comma 2”.

Comma 3

È inserito il seguente secondo capoverso:

“Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dalla Commissione elettorale con riguardo alla singola unità produttiva nella quale si svolgono le elezioni”.

È inserita la seguente disposizione:

“NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la presentazione di liste elettorali a norma del presente comma è consentita anche qualora, nell’unità produttiva siano assenti RSA o iscritti alle Associazioni sindacali di cui al presente art. 2, comma 2”.

Art. 6 – Commissione elettorale: composizione e compiti

Il comma 1 è modificato come segue:

“1. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 1, comma 2, in ogni unità produttiva viene costituita la Commissione elettorale a termini dell’art. 1, comma 4.

Il giorno successivo al termine per la presentazione delle liste elettorali di cui all'art. 2, comma 2, la Commissione elettorale è integrata, in via definitiva, dai componenti designati da tutte le Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, con comunicazione scritta alla Direzione aziendale firmata dal Presidente della Commissione”.

Il comma 2 è modificato come segue:

“2. La Commissione elettorale è composta da lavoratori e da lavoratrici, non in prova, in forza presso l'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e/o da rappresentanti delle Associazioni sindacali – con esclusione dei loro rappresentanti legali – le quali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, partecipino alle elezioni.

Ognuna delle Associazioni sindacali di cui sopra nomina, pariteticamente, fino a un massimo di due rappresentanti, i quali non possono essere candidati alle elezioni”.

Art. 8 – Elettorato attivo e passivo

L'art. 8 è modificato come segue:

“1. Hanno diritto di voto i lavoratori, non in prova, in forza presso l'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Possono essere eletti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, in forza presso l'unità produttiva”.

Art. 10 – Apertura e allestimento dei seggi elettorali

Il comma 1 è modificato come segue:

“1. Allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di voto, i seggi sono tenuti aperti per due giorni consecutivi negli orari stabiliti dalla Commissione elettorale, secondo le modalità di cui all'art. 5”.

Art. 12 – Riconoscimento degli elettori e modalità della votazione

Il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

“5. L'elettore può esprimere il voto di preferenza fino a un massimo di due candidati della lista da lui prescelta. Il voto preferenziale viene espresso mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato o dei candidati ovvero trascrivendo il nome del candidato o dei candidati nell'apposito spazio della scheda elettorale”.

Art. 15 – Attribuzione dei seggi

L'ultimo capoverso è modificato come segue:

“Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora una o più O.S. stipulante non abbia ottenuto alcun seggio ma abbia comunque raggiunto almeno la metà del quorum elettorale, alla stessa verrà attribuito un seggio – in virtù del “Patto di solidarietà sindacale” – da parte della O.S. stipulante che avrà ottenuto il maggior numero di seggi ovvero da parte della O.S. che, a parità di seggi assegnati, abbia ottenuto il minor numero di voti”.

Art. 19 – Durata e sostituzione nell’incarico di componente della RSU

E' aggiunto il seguente comma 6:

“6. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la R.S.U. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito”.

Art. 22 – Mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione e il rinnovo della R.S.U.

L’art. 22 è modificato come segue:

- “1. In caso di mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione della R.S.U. di cui agli artt. 1, 2 e 6, le Associazioni sindacali nazionali stipulanti svolgono i necessari interventi atti a rimuovere le cause, allo scopo di garantire la piena attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento, al fine di mantenere la consecutività triennale delle elezioni, secondo le scadenze nazionali stabilite dalle parti stipulanti.**
- 2. Per quanto di loro competenza, le aziende sono tenute a segnalare tempestivamente ad Assoambiente gli eventuali ritardi nell’espletamento degli adempimenti di cui sopra.**
- 3. Qualora, nelle unità produttive, il ritardo nell’espletamento degli adempimenti riguardi il rinnovo della R.S.U., ferme restando le iniziative di cui ai precedenti commi, la R.S.U. scaduta continuerà ad operare in regime di proroga per il tempo necessario alle predette Segreterie nazionali a promuovere le elezioni”.**

CHIARIMENTO A VERBALE

Il Chiarimento a Verbale finale in calce al Regolamento è modificato come segue:

“Ai diversi fini di cui al presente Regolamento, con l’espressione “lavoratori dipendenti” si intendono i lavoratori e le lavoratrici, non in prova, in forza all’azienda con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché quelli con contratto a termine di durata almeno semestrale”.

ASSOAMBIENTE

Paupahi

FISE

*francesco coppi
Domenico Turchi*

FP CGIL

*André Jun
Franco Celi*

FIT CISL

*Paolo
Caracciolo*

ULTRASPORT

Roberto

FIADL

Luigi